

**ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A*****Il divieto di concorrenza dell'ex collaboratore dello Studio***

di Andrea Beltrachini di MpO &amp; Partners

Convegno di mezza giornata - EVENTO GRATUITO

**LE OPERAZIONI DI CESSIONE ED AGGREGAZIONE  
DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI**

STP un mezzo per crescere

Evento accreditato ODCEC e CDL - Scopri le sedi



Nei nostri precedenti contributi (si veda soprattutto "[IL Trasferimento Dello Studio E Il Patto Di Non Concorrenza](#)") abbiamo più volte evidenziato che il trasferimento dello Studio professionale presuppone l'assunzione, da parte del professionista cedente, dell'**obbligo di non concorrenza** nei confronti del professionista subentrante.

Altrimenti, com'è ovvio, non ci sarebbe alcun "passaggio" di clientela.

Abbiamo anche visto che, nelle operazioni di m&a di Studi ed attività professionali, è di fondamentale importanza il subentro, da parte del cessionario, nella titolarità dei rapporti che il cedente aveva con i **dipendenti** ed i **collaboratori** al servizio dello Studio.

È evidente che l'**interruzione del rapporto con un collaboratore dello Studio**, soprattutto se il rapporto durava da diverso tempo prima del "cambio di titolarità", potrebbe rivelarsi molto problematica per il subentrante: questo perché l'**ex collaboratore potrebbe "portar via" parte della clientela dello Studio**, quella con la quale intratteneva rapporti, sfruttando proprio il "passaggio" dal "vecchio" dominus a quello nuovo (che, ovviamente, non si è ancora fatto conoscere, personalmente e professionalmente, dai clienti dello Studio).

Una recente sentenza della **Corte di Cassazione**, tuttavia, può fare al caso proprio del nuovo titolare.

[Continua a leggere qui](#)